MIUR.AOOUSPPI.REGISTRO UFFICIALE(I).0001729.19-06-2017

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985 E-mail: <u>asaro@inwind.it</u> Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PISA VIA PASCOLI N. 8 56126 PISA

PEC: usppi@postacert.istruzione.it

 Richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018 sottoscritto l'11 aprile 2017 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

Il sottoscritto avv. Luciano Asaro, con studio in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, quale procuratore alle liti, giusta procura rilasciata in data 30/05/2017 e che si allega al presente atto, della sig.ra BURGIO MARIA MONICA, nata ; il quale difensore dichiara di volere ricevere ogni comunicazione relativa al presente atto a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

PREMESSO CHE

- con mail del 22/05/2017 alla sig.ra Burgio Maria Monica è stata inviata la lettera di notifica della domanda di mobilità del personale di scuola primaria, posto comune, per l'anno scolastico 2017/2018;
- l'Usp in indirizzo ha riconosciuto alla predetta un punteggio complessivo pari a 57 + 6 per il comune di ricongiungimento, anziché a 99 + 6 per il comune di ricongiungimento, in quanto non le è stato riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato per sette anni nelle scuole paritarie (indicato nell'allegato d);
- a nulla è servito il reclamo proposto con pec del 30/05/2017, rimasto senza esito;
- con successiva mail del 12/06/2017 alla sig.ra Burgio veniva comunicato
 l'esito della domanda di mobilità che prevedeva il trasferimento nell'ambito



territoriale 018 della Toscana, indicato per ultimo tra le preferenze espresse in tale domanda;

- pertanto la sig.ra Burgio Maria Monica lamenta il mancato riconoscimento degli ulteriori 42 punti per i sette anni servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;
- La stessa lamenta altresì il mancato trasferimento nelle scuole e negli ambiti siciliani indicati prioritariamente nella domanda di mobilità.

IN DIRITTO

Sul mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo


Si eccepisce, quindi ed intanto, l'illegittimità/nullità/inefficacia, con seguente richiesta di disapplicazione, delle disposizioni di cui alle "note comuni" del CCNI 2017 per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018, nella parte in cui dispone che "il servizio pre-ruolo è valutabile solo se prestato in scuole statali".

Va altresì precisato che per avere riconosciuto il servizio pre-ruolo occorre aver prestato sevizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico.

Infatti, a partire dall'a.s. 1974/75, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l'art. 11 della legge n. 124/99.

La ricorrente, quindi, lamenta il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo svolto nella scuola paritaria di cui sopra sia ai fini della ricostruzione di carriera, sia ai fini della richiesta di trasferimento nel primo o, comunque, in uno degli ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda di mobilità.

Di conseguenza, sotto tale profilo, il ricorso è teso al riconoscimento del giusto punteggio della ricorrente ai fini della progressione di carriera, e conseguente richiesta di condanna del MIUR a decretare la relativa ricostruzione, ed al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla medesima.



Sulla piena equiparazione del servizio svolto nelle scuole statali a quello svolto nelle scuole paritarie va precisato che la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica", ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA.

In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce "SCUOLE PARITARIE" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondo agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto "Principio di non discriminazione" di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale "Principio di uguaglianza" garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Inoltre, l'art. 360, D. Lgs. n. 297/94, riconosce il periodo di pre-ruolo nelle scuole pareggiate/parificate come utile agli effetti della progressione di carriera, a cui è seguito l'art. 1, legge n. 62/2000, che sancisce l'equiparazione in favore degli istituti richiedenti la parificazione, avendo ottenuto il riconoscimento/autorizzazione del Ministero, ricoprendo, all'esito, analogo ruolo di servizio pubblico.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2017/2018, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

Pertanto, ai sensi dell'art. 401, D. Lgs. n. 165/2001, non possono che disapplicarsi le norme contrattuali, in quanto eccedente i limiti previsti dalle norme di legge, come ribadito



dall'art. 403-quinquies (pen. cpv), che invoca l'applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 C.C.

• VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

Inoltre, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito al mancato trasferimento dell'istante nelle scuole ed ambiti siciliani indicati con priorità nella domanda di mobilità, nonostante la stessa avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale del 12/04/2017.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, 1. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 - TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui



all'art. 3, I. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, I. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. Il 02 settembre 2015 n. 11012).

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa, presenta formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

- Avverso il decreto di pubblicazione dei movimenti della mobilità 2017/2018 nella scuola primaria, avvenuta in data 09/06/2017, emesso dall'Usp di Pisa;

CHIEDE PERTANTO

La rettifica di tale decreto e dei relativi movimenti, disponendo il trasferimento della istante in una delle scuole e/o ambiti territoriali siciliani dalla medesima indicati prioritariamente nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2017/18, previo riconoscimento dell'intero punteggio regolarmente acquisito, ivi compreso quello per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie.

CON AVVERTENZA

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Si allega: - Procura alle liti.

Con osservanza.

Mazara del Vallo, 16/06/2017.

Avv. Luciano Asaro